

**Relazione di S. E. il Ministro del Tesoro a S. M. il Re, in udienza del 20 novembre 1902, sul decreto che autorizza l'aumento di circolazione delle monete di bronzo di centesimi due e uno e la demonetazione di lire 300,000 di monete di bronzo di centesimi 10.**

SIRE!

In molte provincie del Regno, ed in ispecie in quelle del Settentrione, è sentito il bisogno di aumentare la circolazione delle monete di bronzo da centesimi due e da centesimi uno.

Al fine di provvedere a siffatto bisogno, senza variare il contingente complessivo delle monete di bronzo, propongo alla Maestà Vostra di demonetare una quantità di monete di bronzo da centesimi dieci per il valore nominale di 300 mila lire, scegliendo i pezzi di vecchio conio sfigurati e logori dall'uso, onde la Regia Zecca possa valersene per riconiare 200 mila lire in pezzi da centesimi uno e 100 mila lire in pezzi da centesimi due.

Alla esecuzione della suddetta conversione monetaria, provvede l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla sanzione della Maestà Vostra, riservando la determinazione del nuovo riparto del contingente delle monete di bronzo a quando avrà avuta esecuzione la legge 7 luglio 1901, n. 302, che autorizza la surrogazione di 30 milioni di lire in monete di bronzo da centesimi 10 e 5 con altrettanta somma di monete di nichelio puro.

Il Numero 508 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

**VITTORIO EMANUELE III**  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione.  
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 agosto 1862, n. 578 e il Nostro decreto 7 ottobre successivo n. 871 sull'ordinamento monetario del Regno;

Vista la legge 22 luglio 1894, n. 339, che convalida i Nostri decreti 4 agosto 1893, n. 451 e 21 febbraio 1894, n. 49, coi quali fu autorizzata l'ultima fabbricazione ed emissione di monete di bronzo in pezzi da cent. 10, per il valore nominale di 10 milioni di lire, ridotto poi a L. 7,500,000, in aumento delle precedenti emissioni;

Visto il Nostro decreto 13 ottobre 1894, n. 459, col quale fu autorizzata la demonetazione di pezzi di bronzo da cent. dieci di vecchio conio, per l'ammontare di L. 1,517,538.20 e la riconiazione per altrettanta somma di pezzi da cent. 1, 2 e 5;

Visto il Nostro decreto 4 marzo 1900, n. 82, autorizzante la demonetazione di pezzi di bronzo da cent. 10 di vecchio conio, logori dall'uso, per il valore nominale di 100,000 lire e la riconiazione di altrettanta somma in pezzi da cent. uno;

Riconosciuta la necessità di aumentare la circolazione delle monete di bronzo da cent. due e da cent. uno, senza accrescere il contingente complessivo della moneta crosa;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la demonetazione di pezzi di bronzo da cent. 10 con l'effigie del Re Vittorio Emanuele II, sfigurati e logori dall'uso, per l'ammontare di L. 300,000 e la riconiazione per la somma di L. 100,000 in pezzi di bronzo da cent. due e per la somma di L. 200,000 in pezzi di bronzo da cent. uno.

Art. 2.

Al nuovo riparto del contingente di monete di bronzo sarà provveduto quando abbia avuto esecuzione la legge 7 luglio 1901, n. 302, con la quale si è autorizzata la surrogazione di 30 milioni di lire in monete di bronzo da cent. 10 e 5 con altrettanta somma di monete di nichelio puro.

Art. 3.

La spesa occorrente per la detta demonetazione e riconiazione, sarà fatta col fondo ordinario stanziato nel bilancio passivo del Ministero del Tesoro per l'esercizio della R. Zecca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.